

Un futuro 4.0
per la tua impresa?

Ora è il momento.



Ministero dello
sviluppo economico



UNIONCAMERE

pi
punto
impresa
digitale



SCHEDA 7

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN FORMAZIONE 4.0

Chi può beneficiare del credito di imposta?

Tutte le imprese residenti in Italia, per strutture produttive ubicate nel territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Non possono partecipare le imprese in stato di crisi e destinatarie di sanzioni interdittive.

Quali sono le attività formative ammissibili?

Le attività formative dovranno riguardare le seguenti tematiche:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti spese:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente in veste di docente o tutor.



**Chi può erogare le
attività formative?**

Il personale dipendente, oppure, nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.

A solo titolo informativo, le imprese effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo lo schema e le modalità indicate nel decreto direttoriale del 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d'imposta formazione.

**In quale periodo
devono essere
sostenuti gli
investimenti e come
si calcola il CI?**

Costituiscono attività di formazione 4.0 ammissibili al credito d'imposta le attività svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura del:

- ▶ **50%** delle spese ammissibili e nel **limite massimo annuale di 300.000 euro per le micro e piccole imprese**
- ▶ **40%** delle spese ammissibili nel **limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese**
- ▶ **30%** delle spese ammissibili nel **limite massimo annuale di 250.000 euro per le grandi imprese**

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in F24, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostentamento delle spese ammissibili fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il risparmio fiscale non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, è netto.



Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Elementi di attenzione

La fruizione del beneficio è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Le fatture e altri documenti relativi all'acquisizione devono recare espresso riferimento alla legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178).

A chi posso rivolgermi per informazioni?

Ai **PID - Punti Impresa Digitale** delle Camere di commercio, una rete di sportelli dedicati alla diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici. Presso i PID le imprese possono trovare materiale informativo e partecipare ad eventi info-formativi sul Piano Nazionale Transizione 4.0.

- **PID - Punto Impresa Digitale**
www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/piano-nazionale-transizione-40
- **Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le PMI**
Divisione IV - Politiche per l'innovazione e per la riqualificazione dei territori in crisi
Ministero dello sviluppo economico
e-mail: transizione4.0@mise.gov.it
www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione

Riferimenti normativi

Decreto 4 maggio 2018 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Articolo 1, cc 210-215 e s.m.i